

***Informativa per la clientela di studio***

N. 19 del 16.11.2011

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

**OGGETTO: controlli fiscali in azienda**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da parte di un lavoratore, in occasione di un controllo in azienda, nel quale vengano rilevate irregolarità fiscali.*

***Premessa***

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 23397, del 9 novembre 2011, si è espressa sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore alla Guardia di Finanza, in occasione di un controllo in azienda, nel quale vengano rilevate irregolarità fiscali.

Nella specie, la Cassazione ha chiarito che l'efficacia privilegiata dell'atto pubblico in cui esse siano state trascritte, non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni stesse.

***La vicenda***

La vicenda giudiziaria che ha condotto la Corte ad esprimere il detto principio di diritto, ha avuto origine da un accertamento fiscale condotto dalle Fiamme Gialle, presso una piccola azienda Campana, svolgente attività di pianificazione.

In conseguenza di tale controllo, l'imprenditore si era visto notificare un avviso d'accertamento emesso ai fini Irpef, Irap e Iva per gli anni 2002 e 2003, per l'omessa effettuazione di ritenute d'acconto in favore di un suo dipendente.

Avviso che veniva immediatamente impugnato.

## **Il merito**

---

Ebbene, in sede di giudizio di merito, il contribuente si era visto dare torto, prima dalla Commissione Tributaria Provinciale, poi da quella Regionale.

In particolare, quest'ultima aveva motivato la propria decisione, sostenendo che le dichiarazioni del lavoratore rilasciate in sede di processo verbale di constatazione prevalevano, per la fede privilegiata dell'atto pubblico in cui erano contenute, rispetto a quelle, diverse, rese dal medesimo con la successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Di differente avviso, invece, è stata la Sezione Tributaria della Corte Cassazione, adita dall'imprenditore.

## **La massima**

---

Ad avviso del Giudice delle Leggi, infatti:

- ⇒ "l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attestati essere avvenuti in sua presenza; **tale efficacia privilegiata non si estende, invece, alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi (nella specie dal lavoratore), che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie**".

**Osserva.** Ai sensi dell'art. 2700 del Codice civile: "*l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché della dichiarazione delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*".


## **Conclusioni**

---

Alla luce del riportato orientamento, quindi, si può affermare che:

- ⇒ in sede di un eventuale giudizio, per sconfessare quanto dichiarato da un proprio dipendente, in occasione di un accertamento fiscale in azienda, espletato dagli organi ciò preposti, non è necessaria la proposizione di una querela di falso, potendo benissimo l'imprenditore usufruire dei **normali mezzi di prova**.

**Distinti saluti**

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*